COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

53.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3441) 615

Gargani Giuseppe, *Presidente* 615, 616

Galasso Alfredo (gruppo movimento per la democrazia: la Rete) 616

Imposimato Ferdinando (gruppo PDS) 615

Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI) 616

Polizio Francesco, *Relatore* 615

Votazione nominale:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 616

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3410) .. 616

Gargani Giuseppe, *Presidente* 616, 619

Conso Giovanni, *Ministro di grazia e giustizia* 618

Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI), *Relatore f.f.* 618, 619

Senese Salvatore (gruppo PDS) 618

Votazione nominale:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 620

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1748);

Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati (1808);

Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848);

Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibi-

PAG.

lità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002);

Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267) 609

Gargani Giuseppe, *Presidente* 609, 611, 612, 613, 614, 615, 621, 624, 625, 627, 629, 632, 635, 636

Casini Carlo (gruppo DC) 623

Conso Giovanni, *Ministro di grazia e giustizia* 629, 632

Colaianni Nicola (gruppo PDS) 611, 613, 621, 635, 636

Diana Lino (gruppo DC), *Relatore* 613, 623, 627, 632, 636

PAG.

Galasso Alfredo (gruppo movimento per la democrazia: la Rete) 614

Imposimato Ferdinando (gruppo PDS) 615

Mancini Gianmarco (gruppo della lega nord) 614

Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI) 614

Polizio Francesco (gruppo DC) 624

Ricciuti Romeo (gruppo DC) 615

Senese Salvatore (gruppo PDS) 623, 624, 625, 627, 629

Votazione nominale:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 638

La seduta comincia alle 15,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE.Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del regolamento, i deputati Angius, Cardinale, D'Acquisto, D'Alia, Di Donato, Finocchiaro Fidelbo, Paganelli, Polidoro, Scarlato, Sorice e Vairo sono sostituiti rispettivamente dai deputati Melilla, Agrusti, Mastranzo, Alterio, Piro, Ghezzi, Paladini, Mensorio, Formigoni, Frasson e Ricciuti.

Seguito della discussione delle proposte di legge Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1748); Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati (1808); Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002); Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nicotra ed altri: « Norme in materia di responsabilità disciplinare, e incompatibilità del magistrato »; Scalia ed altri: « Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati »; Mastrantuono: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato »; Imposimato e Pecoraro Scanio: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato ».

Ricordo che nella seduta del 17 dicembre scorso, la Commissione aveva deliberato di trasmettere per il prescritto parere alla I Commissione gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio nel corso della discussione delle proposte di legge in esame.

Avverto che la I Commissione, in data 18 dicembre 1993, ha espresso il seguente parere:

« Sul subemendamento 0.27.10.5:

parere favorevole

con la seguente osservazione:

si invita a valutare la possibilità di consentire lo svolgimento delle attività indicate dal medesimo subemendamento;

sugli emendamenti 3.7 e 6.20,

parere favorevole

con la seguente osservazione:

l'emendamento 3.7 suscita perplessità a fronte del principio della libertà di manifestazione del pensiero quale risulta anche dalla decisione della Corte costitu-

zionale n. 100 del 1981; approfondisca la Commissione di merito se l'emendamento 6.20 risolva interamente il problema poiché esso aggiunge una dichiarazione di non punibilità ad una prioritaria e persistente dichiarazione di illiceità, creando tra l'altro inconvenienti quanto alla tecnica legislativa;

sull'emendamento 29.10:

parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

si invita, in relazione ai commi 1 e 2, a valutare l'opportunità di un trattamento omogeneo tra magistrati amministrativi e contabili e magistrati ordinari;

si invita a valutare l'opportunità di sopprimere il comma 3;

parere favorevole

sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione ».

Pertanto, dobbiamo passare ora alla votazione in via definitiva degli emendamenti già approvati in linea di principio.

Avverto altresì che in questa fase è ammessa esclusivamente la presentazione di nuovi emendamenti riferiti strettamente al contenuto del parere della I Commissione, di cui ho testé dato lettura, o che siano direttamente finalizzati al coordinamento tecnico del testo in conseguenza delle votazioni che saranno effettuate.

Prima di passare alle votazioni, desidero ricordare che ho partecipato alla discussione in I Commissione, che ritengo opportuno sintetizzare allo scopo di illustrare ai colleghi il tenore della valutazione lì sviluppata, al di là della formulazione lessicale del parere.

La Commissione affari costituzionali ha in sostanza espresso parere contrario sull'emendamento Anedda 3.7 e parere favorevole all'emendamento 6.20 del relatore, andando per certi versi oltre del contenuto di quest'ultimo che, in buona sostanza, altro non era che il correttivo di un itinerario che non sapevamo come interrompere diversamente. In altri termini, la I Commissione chiede che venga ripristinato il testo originario del provvedimento per consentire quella libertà di critica in qualche modo conculcata dall'emendamento Anedda 3.7.

A proposito del subemendamento 0.27.10.5 del relatore, con il quale si conferisce ai magistrati la possibilità di assumere incarichi a carattere gratuito, osservando che, siccome tutti gli incarichi sono subordinati a scadenza quinquennale, la I Commissione li invita a svincolarli da tale scadenza, attesa la natura degli incarichi medesimi.

Un'altra osservazione formulata dalla I Commissione – dove molto si è discusso se porla come condizione – è legata alla disciplina di cui all'articolo 29 che contiene una deroga in tema di arbitrati per la magistratura amministrativa e contabile e non anche per quella ordinaria. Nel parere espresso dalla stessa Commissione, il 13 luglio 1993, essa aveva già fatto appello alla Commissione di merito a valutare l'opportunità di una disciplina uniforme delle incompatibilità per tutte le magistrature. Avendo noi stabilito con l'emendamento 29.10 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 29, un'eccezione per i consiglieri di Stato e per la magistratura contabile, la I Commissione chiede che tale eccezione venga estesa anche ai magistrati ordinari, allo scopo precipuo di rendere uniforme la disciplina in materia.

Tale osservazione mi trova personalmente concorde, perché la questione è di principio, direi quasi costituzionale, tant'è che la I Commissione di essa si è fatta carico. Per queste ragioni, proporrei alla Commissione di ricomprendere nella disposizione, seguendo i criteri già fissati, la magistratura ordinaria.

L'ultima osservazione riguarda ancora l'emendamento 29.10: con essa si invita la nostra Commissione a sopprimere il comma 3 il quale stabilisce che la partecipazione agli arbitrati costituisce per i

magistrati amministrativi e contabili attività di istituto. La laboriosità in questo caso dovrebbe dunque essere determinata anche sulla base di tali incarichi. Le perplessità della I Commissione si appuntano sostanzialmente sulla possibilità di valutare con criteri univoci il lavoro d'ufficio e gli arbitrati.

Dopo aver svolto questo che può apparire come un supplemento di relazione, per comprendere appieno le osservazioni della I Commissione, faccio rilevare alla Commissione che tutte quelle da essa formulate devono a mio avviso, essere trasformate in appositi emendamenti, allo scopo principale di tener armonicamente conto di tutte le questioni sollevate.

NICOLA COLAIANNI. Il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali ha colto i due punti fondamentali della discussione che si è svolta in questa sede; in particolare, la I Commissione si è pronunciata a favore dell'abolizione del divieto di « interferenza » che con una maggioranza occasionale era stato stabilito da questa Commissione e, facendo riferimento alla sentenza n. 100 della Corte costituzionale del 1981, ci ha invitati ad approfondire ulteriormente la questione per verificare se l'emendamento 6.20 risolve interamente il problema, atteso che esso non fa altro che aggiungere una dichiarazione di non punibilità disciplinare ad un fatto che rimane comunque illecito.

PRESIDENTE. Ho spiegato bene di fronte alla Commissione affari costituzionali che la nostra decisione era dovuta alla necessità di superare problemi procedurali.

NICOLA COLAIANNI. È questo un punto di cruciale importanza, direi discriminante, ai fini della continuazione dell'esame del provvedimento in sede legislativa. A nostro parere, occorre tornare al testo originario della proposta di legge n. 1748 che non aveva suscitato, salvo l'esito di quella votazione ottenuto in modo occasionale, discussioni di sorta; occorre cioè riaffermare la liceità del giudizio espresso dai magistrati su procedimenti in corso purché naturalmente tale giudizio non sia tale da ledere la libertà di giudizio del magistrato al quale è assegnato il processo.

Quanto alla terza osservazione della Commissione affari costituzionali, ne faccio una lettura diversa da quella del presidente. Egli ha partecipato alla riunione di tale Commissione e probabilmente è stato influenzato dalle parole dette; io invece debbo stare alle parole scritte perché è su queste che dobbiamo basarci. Ebbene, nel parere si invita, in relazione ai commi 1 e 2, a valutare l'opportunità di un trattamento omogeneo tra magistrati amministrativi e contabili e magistrati ordinari. In realtà il trattamento omogeneo è stato già stabilito nell'ambito dell'articolo 28 in base al quale i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili non possono esercitare altre attività al di fuori di quelle specificamente indicate che escludono sicuramente l'attività di capo di gabinetto e di arbitrato, sia pure nei più ristretti limiti prescritti dall'articolo 29.

Questa è la sostanza della norma approvata, sia pure in linea di principio, dalla nostra Commissione. Esaminando il testo a fronte fra la proposta di legge 1748 ed il testo approvato in linea di principio, si noterà che l'articolo 28 originario riguardava esclusivamente i magistrati ordinari e militari non includendo quindi quelli amministrativi e contabili. L'inserimento di queste ultime due categorie è stato il frutto di una serie di emendamenti da noi proposti ed approvati dalla Commissione. Ribadisco, dunque, che l'omogeneità di trattamento richiamata dalla Commissione affari costituzionali è già fissata dal provvedimento, in particolare dall'articolo 28. Successivamente è stato approvato l'articolo 29 che prevede una deroga di carattere temporaneo che vale fino all'emanazione di una normativa organica disciplinante lo stato giuridico ed economico dei magistrati dei vari ordini e che non lede il

principio del trattamento omogeneo fissato dall'articolo 28.

È questo il motivo per cui siano favorevoli al testo dell'articolo 28, che fissa il divieto di incarichi di arbitrato anche per i magistrati amministrativi e contabili, e conseguentemente contrari alla deroga prevista dall'articolo 29.

Come ho già detto, non ho partecipato alla riunione del Comitato pareri della Commissione affari costituzionali e quindi non sono stato influenzato dalle parole lì pronunciate (delle quali peraltro non ho conoscenza non essendo stato redatto un resoconto stenografico), ma ritengo che il problema non possa essere rovesciato affermando che, al fine di assicurare l'omogeneità di trattamento, dobbiamo estendere la deroga anche ai magistrati ordinari e militari. Ciò non è possibile per il semplice motivo che, in tal caso, non si tratterebbe più di una deroga ma di una regola generale, simile a quella attualmente vigente che prevede la possibilità di arbitrato per tutti i magistrati. È evidente che non si può estendere la deroga oltre questi limiti, per cui riteniamo che l'articolo 29 debba essere respinto e che, per converso, si debba approvare il precedente testo dell'articolo 28 che faceva riferimento a tutti gli ordini di magistrati.

Un altro punto discriminante del provvedimento al nostro esame riguarda la soppressione del comma 3 dell'articolo 29, postulata anche nel parere della I Commissione. Debbo riconoscere però, in base alla logica dell'articolo 29, che questo comma non può assolutamente essere soppresso perché – ed al riguardo era stato raggiunto un compromesso su suggerimento del presidente – si tratta di consentire incarichi di arbitrato ai magistrati amministrativi e contabili considerandoli non come attività extragiudiziaria assolutamente non valutabile ma come attività di istituto e perciò valutabile sia ai fini del riparto dei fascicoli all'interno delle sezioni della giustizia amministrativa e contabile, sia ai fini della quantità di lavoro svolto nell'arco di un anno dai vari magistrati. Era perciò logico che anche gli arbitrati entrassero a far parte del lavoro valutabile ai fini della laboriosità.

Faccio questa osservazione per entrare nella logica di una norma che, per altro, chiediamo non venga approvata proprio per aderire pienamente al parere della I Commissione. Se si volesse invece rovesciare le carte ed affermare – considerato che è stata conferita in deroga per i magistrati amministrativi e contabili la possibilità di assumere incarichi di arbitrato – che perciò è giusto consentire ciò anche ai magistrati ordinari e militari, noi non potremmo che opporci. Infatti, il provvedimento mira principalmente a realizzare il principio secondo il quale deve esistere un divieto all'assunzione di incarichi extragiudiziari per tutti i magistrati, a prescindere dalle possibili deroghe da noi comunque non condivise.

Ribadisco pertanto che, se oggi si intende riconfermare la situazione attuale, con l'artificio di una deroga del tutto retorica, in cui tutti i magistrati possono assumere tutti gli incarichi di cui all'articolo 29, non possiamo che confermare la nostra assoluta contrarietà perché non crediamo possibile che questo Parlamento, *in articulo mortis* ratifichi l'esistente. Allo stato attuale, può aver senso soltanto che esso compia un passo avanti, per quanto piccolo considerata la deroga già ammessa. Altrimenti, non resta altro da fare che lasciare impregiudicata la normativa vigente.

PRESIDENTE. Penso mi corra il dovere di far osservare all'onorevole Colaianni che si è comportato da avvocato. Nonostante il tenore della discussione in Comitato pareri, è evidente che l'osservazione formulata dalla I Commissione è interpretabile in un senso o nell'altro. La nostra Commissione si è presentata con un testo approvato – ancorché a maggioranza – che conteneva una deroga: la I Commissione è dunque partita dalla presunzione che noi si volesse procedere nel senso dell'introduzione di un'eccezione;

conseguentemente ha fatto rilevare l'opportunità di estenderla anche ai magistrati ordinari.

È chiaro che la Commissione è libera di votare come crede – ed è anche fin troppo ovvio ricordarlo – però ciò non toglie che, considerata l'eccezione da noi approvata, la I Commissione era portata a presumere che, per l'appunto, tale fosse il nostro orientamento.

NICOLA COLAIANNI. Un'eccezione non può essere estesa a tutti, altrimenti si trasforma in regola. Questo mi sembra ineccepibile sul piano logico.

PRESIDENTE. Senz'altro. Come presidente, penso di dover fare un appello alla Commissione ricordando ancora una volta che la Commissione ha lavorato sul provvedimento, per due anni nel corso della precedente legislatura e per un anno in quella attuale. Ritengo che esso contenga una parte assolutamente innovativa affiancata da una sorta di sanatoria di una vistosa disarmonia, direi quasi di un andazzo che determina scandalo. Il provvedimento elimina la vera patologia degli incarichi extragiudiziari attraverso divieti abbastanza rigidi e la classificazione chiara di quanto è possibile fare e di quanto no. Per queste ragioni, ritengo che la proposta debba essere valutata sulla base di ciò che modifica, anche se non modifica totalmente tutto. In sintesi, con il provvedimento riusciremmo a realizzare un risultato sicuramente moralizzatore. Viceversa, ove esso non venisse approvato, per seguire la politica del tanto peggio tanto meglio, si continuerebbe in quell'andazzo.

LINO DIANA, *Relatore*. A proposito del subemendamento 0.27.10.5, mentre comprendo le ragioni del parere favorevole, non riesco ad interpretare il senso dell'osservazione in merito formulata dalla I Commissione.

È ben vero quanto sostenuto dal Comitato pareri di tale Commissione in ordine agli emendamenti Anedda 3.7, e 6.20 da me presentato: posta la questione sul piano della più corretta tecnica legislativa, l'osservazione della I Commissione è senz'altro da accogliere. Vi è anche da ricordare – prescindendo dall'interpretazione « storica » che il collega Colaianni ha voluto qui dare sulla votazione intervenuta sull'emendamento Anedda 3.7, catalogandolo come una sorta di incidente di percorso, comunque come un qualcosa di estemporaneo e congiunturale – che la Commissione aveva espresso l'avviso di considerare intrinsecamente illecita la condotta così come descritta dalla stesura originaria dell'articolo 3, intendendo derogare unicamente nelle fattispecie e nei casi indicati con l'emendamento 6.20.

Accogliere l'osservazione della I Commissione è quindi buona misura dal punto di vista della tecnica legislativa giacché il testo da noi consegnato contiene una contraddizione. Comporta però anche il rovesciamento e la revoca della valutazione fatta da questa Commissione al momento dell'approvazione dell'emendamento Anedda 3.7; valutazione intervenuta al culmine ed a completamento di una discussione abbastanza intensa che però sancì con chiarezza che questa Commissione era dell'avviso di considerare intrinsecamente illecita la condotta del magistrato che esprimesse il proprio parere su procedimenti in corso, quale che fosse la sua condizione soggettiva e l'idoneità a condizionare la libertà dell'altro magistrato. Alla Commissione dunque l'esercizio della potestà di tornare sopra ad una precedente decisione. È evidente comunque che io mi rimetterò alla sua volontà.

Quanto al parere sull'emendamento 29.10, penso che il comma 3 – sia se considerato all'interno della formulazione dell'emendamento stesso, sia se visto a sé stante – vada soppresso.

In tema di opportunità di disegnare un trattamento omogeneo in materia di incarichi per tutti i magistrati, ricordo di non aver partecipato alla stesura ed all'approvazione dell'emendamento 29.10 e pertanto, non volendo esprimere un parere *a posteriori*, mi limiterò a dire che

mi rimetto alla decisioni della Commissione. Ricordo, però, che l'avvio del dibattito sugli argomenti di cui all'articolo 29 aveva visto la Commissione attestata sulle posizioni indicate dall'approvazione degli emendamenti alla rubrica del precedente articolo 28, là dove si parla di incompatibilità di funzioni. La Commissione, infatti, accogliendo un apposito emendamento, intese estendere l'incompatibilità di funzioni anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari. L'accoglimento di un'interpretazione che vada nel senso di estendere ai magistrati ordinari e militari quanto l'attuale articolo 29 prevede e consente ai magistrati amministrativi e contabili comporterebbe la necessità tecnica di rivedere la rubrica e la prima parte dell'articolo 28, in particolare là dove precisa che la possibilità di assumere incarichi di arbitrato, sia pure quando è parte l'amministrazione dello Stato, è preclusa. Se venisse riconfermato il disposto dell'emendamento 29.10, integrato nel senso di estenderlo, per esigenze di omogeneità, anche ai magistrati ordinari e militari, ribadisco la necessità di ritornare sulla rubrica e sul primo comma dell'articolo 28.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Vorrei fare riferimento esclusivamente al parere espresso dalla I Commissione sull'emendamento 29.10, alla cui votazione non ho potuto partecipare. Gli articoli 28 e 28-*bis* rappresentano un punto importante del provvedimento poiché contengono l'affermazione del principio generale della omogeneità di trattamento fra i vari ordini di magistrati, disciplinandone le diverse funzioni. In particolare, l'articolo 28 fissa il divieto di partecipare a commissioni di collaudo e di espletare incarichi di arbitrato, mentre l'articolo 29 fissa una deroga solo per i magistrati amministrativi e contabili, introducendo indubbiamente una disparità notevole di trattamento, anche se temporanea, che viola sia i principi costituzionali sia quelli riaffermati nell'articolo precedente. Ritengo dunque fondato il rilievo mosso dalla Commissione affari costituzionali ma non nascondo le mie perplessità sulla disparità di trattamento che si verrebbe a creare rispetto a quanto prescritto dall'articolo 28, nel senso che un articolo stabilisce i principi di carattere generale circa l'incompatibilità di funzioni per i magistrati ed uno successivo fissa una deroga per i soli magistrati amministrativi e contabili.

Non so se sia stato presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 29 o un altro che preveda l'estensione ai magistrati ordinari della possibilità di partecipare a collegi di arbitrato, vorrei precisare però che i principi generali devono valere per tutti gli ordini di magistrati. Ritengo tuttavia, nel caso in cui non si preveda un trattamento omogeneo per tutti i magistrati, che la soluzione migliore del problema sia la soppressione dell'articolo 29 e la conseguente reintroduzione delle norme contenute negli articoli 28 e 28-*bis*.

PRESIDENTE. Sono stati presentati alcuni emendamenti tendenti ad estendere la deroga anche ai magistrati ordinari ed a sopprimere il terzo comma dell'articolo 29.

GIANMARCO MANCINI. A mio giudizio l'omogeneità di trattamento consiste nel vietare l'assunzione di incarichi extragiudiziari anche ai magistrati che beneficiano di questa opportunità, considerato che a nessuno deve essere consentito svolgerne.

ALFREDO GALASSO. Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Poiché sono portatore di una esigenza comune, cioè quella di approvare oggi in sede legislativa il provvedimento di proroga dei termini dei procedimenti penali, propongo, dato il carattere più complesso ed elaborato della discussione sul progetto di legge n. 1748, di passare subito alla discussione dei successivi due punti all'ordine del giorno che concernono disegni di legge già approvati dal Senato e che sono quindi in attesa di un'approvazione definitiva.

ROMEO RICCIUTI. Mi dichiaro contrario alla proposta avanzata dall'onorevole Galasso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta formulata dall'onorevole Galasso di passare subito alla discussione dei due successivi punti all'ordine del giorno.

(È approvata).

Sospendo la discussione delle proposte di legge n. 1748 ed abbinate.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 dicembre 1993.

Ricordo che, nella seduta del 14 dicembre scorso, era stata svolta la discussione sulle linee generali e che l'ulteriore esame del provvedimento era stato rinviato in attesa del prescritto parere della Commissione.

Avverto che quest'ultima, in data 18 dicembre 1993, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 ottobre 1992, n. 411, le parole: « alla data del 31 dicembre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 1994 ».

FRANCESCO POLIZIO, *Relatore*. Con tale articolo, la proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale è fissata alla data del 31 dicembre 1994. Nel corso della discussione generale, la Commissione, pur auspicando che quella fissata sia l'ultima proroga, ha manifestato la volontà di accogliere il testo trasmesso dal Senato allo scopo di approvare il provvedimento in via definitiva. Per completezza di esposizione, ricordo che alcuni colleghi avevano proposto di fissare i termini della proroga al 30 giugno 1994: non si è insistito su tale proposta proprio per consentire l'approvazione del disegno di legge che viene incontro alle esigenze di alcuni procedimenti penali di particolare rilievo per i quali purtroppo sono ancora in corso accertamenti ed indagini. Ci auguriamo, comunque, che non si debba ricorrere in futuro ad un'ulteriore proroga.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Desidero anch'io sottolineare l'opportunità di concedere la proroga in oggetto considerato che per alcuni procedimenti il ritardo non dipende certamente da inerzia dei magistrati, bensì dalla complessità delle indagini peritali in corso. Penso al cosiddetto « processo Ustica » ed a quello per la strage di piazza Fontana, che è ancora in fase istruttoria davanti al giudice di Milano, Lombardi, nonché ad altri processi sempre in istruttoria a Bologna.

Ritengo comunque opportuno invitare, attraverso il Consiglio superiore della magistratura, i magistrati a sollecitare le perizie. Mi rendo conto che non è compito nostro, ma non dobbiamo dimenticare che si pone anche il problema di evitare che la responsabilità di tali lungaggini ricada sui magistrati che, invece, sono costretti ad attendere l'espletamento degli incarichi peritali.

ALFREDO GALASSO. Nel concordare con la proposta del relatore, desidero aggiungere che, a mio avviso, il Parlamento è chiamato inevitabilmente ad intervenire per concedere la proroga in oggetto poiché alcune istruttorie – mi riferisco segnatamente a quella di Ustica – sono state malamente condotte nella fase iniziale ed hanno quindi costretto i giudici intervenuti successivamente a recuperare il tempo perduto. Sono tuttavia convinto che questa debba essere l'ultima proroga.

PRESIDENTE. Anch'io desidero che risulti a verbale che ad avviso della Commissione questa è l'ultima proroga concedibile. Nell'interesse di tutti, speriamo comunque che le istruttorie in questione si concludano.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Anticipo che voterò a favore del provvedimento per ragioni opposte a quelle indicate dal collega Imposimato. In altri termini, anch'io desidero evitare che i processi in oggetto subiscano danni irreversibili. Non si può però non dire che esiste una responsabilità dei magistrati: mi auguro perciò che questa sia effettivamente l'ultima proroga concessa dal Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché al successivo ed ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione penale » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3441):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 25
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abbate, Alaimo, Melilla, Agrusti, Casini Carlo, Colaianni, Mastranzo, Alterio, Diana, Piro, Ghezzi, Galasso Alfredo, Gargani, Gaspari, Imposimato, Mancini Gianmarco, Margutti, Mastrantuono, Paladini, Mensorio, Polizio, Formigoni, Senese, Frasson e Ricciuti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 novembre 1993.

Chiedo all'onorevole Mastrantuono di sostituirsi al relatore, onorevole Correnti,

che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Ricordo che nella seduta del 14 dicembre scorso si è svolta la discussione sulle linee generali e che l'ulteriore esame del provvedimento è stato rinviato in attesa del parere della I Commissione.

Avverto che, in data 18 dicembre 1993, la I Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Casi di trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi).

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, in materia di privilegi nella compravendita di autoveicoli;

b) articolo 114 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, in materia di operazioni di lotteria o di sorte in genere;

c) articolo 235 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in materia di elenchi di protesti cambiari;

d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;

e) articolo 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e successive modificazioni, in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione;

f) articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, in materia di regime fiscale degli accendigas per uso domestico;

g) articolo 195, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;

h) articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di trasporti ferroviari;

i) articolo 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, in materia di ascensori e montacarichi;

l) articoli 13, secondo comma, e 17 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, in materia di oli minerali;

m) articoli 5-*quinquies*, primo comma, e 17, ultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, in materia di mercato mobiliare, limitatamente ai fatti di tardiva dichiarazione o comunicazione eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni; articoli 18 e 18-*ter* del medesimo decreto-legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, dopo la lettera f) aggiungere *la seguente lettera*

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria sino a dieci milioni.

1. 2.

Cancian.

All'articolo 1, comma 1, lettera g), *sopprimere le parole da* limitatamente, *sino* autorizzazione.

1. 1.

Mastrantuono.

All'articolo 1, lettera m) *sopprimere le parole* articoli 18 e 18-*ter* del medesimo decreto-legge.

1. 4.

Senese.

All'articolo 1, aggiungere dopo la lettera m) *la seguente lettera*

n) articolo 9-*octies*, primo comma, della legge 9 novembre 1988, n. 457 di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

1. 3.

Cancian.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore f.f.*. Con il mio emendamento 1.1, si chiede di sopprimere l'ultimo periodo della lettera *g)* la quale si riferisce all'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che prevede che chiunque installa o esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito con la sanzione da lire 500 mila a 20 milioni. Il secondo comma prevede che, se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.

La lettera *g)* mira ad eliminare l'illecito penale solo nell'ipotesi che sia richiesta l'autorizzazione e non la concessione. Ciò a mio avviso rappresenta un'ingiustificata disparità di trattamento, per cui raccomando l'approvazione del mio emendamento 1.1 che mira a depenalizzare l'intero campo di interesse della disposizione in oggetto.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Siamo di fronte a soluzioni alternative, una più ampia ed una più ristretta, fra cui scegliere. Nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento si è optato per quella più limitata che esclude un altro settore e che non mi sembra rappresenti una difficoltà insuperabile. Se si ritiene di approvare questo testo in funzione della sua importanza e dell'insistente richiesta proveniente da più parti per la trasformazione di un certo numero di reati minori in illeciti amministrativi, il fatto che non sia compresa l'altra fattispecie non esclude che in futuro la si possa inserire con altro provvedimento, né ritengo vi sia una violazione dell'articolo 3 della Costituzione tale da pregiudicare, sul piano della costituzionalità, la norma in oggetto.

Raccomando pertanto l'approvazione del testo del Senato, rinviando a futura memoria e ad altro provvedimento le osservazioni qui espresse.

SALVATORE SENESE. Ho presentato un emendamento volto a sopprimere, alla lettera *m)* dell'articolo 1 le parole « articoli 18 e 18-*ter* del medesimo decreto-legge », in considerazione che il primo riguarda la sollecitazione non autorizzata del pubblico risparmio mentre l'articolo 18-*ter* sanziona le violazioni del regolamento delle sollecitazioni a domicilio. Mi sembra che questa materia non sia propriamente « bagattellare » né priva di pericolo per la fede pubblica e per il corretto svolgimento dei commerci. Da qui l'emendamento soppressivo che propongo, volto a mantenere il carattere di reato per queste violazioni.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Come ho già detto, ci troviamo su un terreno discrezionale, nel senso che non esiste una discriminazione assoluta né in un senso né in altro. Certamente la valutazione dell'onorevole Senese è corretta ma rischia di bloccare un testo che forse non potrà essere modificato dal Senato ed al quale è stata mossa l'obiezione di essere troppo restrittivo nel prevedere le depenalizzazioni perché da parte di molti si sarebbe voluta una discrezionalità più ampia. Rispetto qualsiasi interpretazione ma non ritengo che quella dell'onorevole Senese sia determinante, anche perché il suo eventuale accoglimento avrebbe ripercussioni pesanti dal punto di vista generale.

Rinnovo dunque l'invito ad approvare il testo licenziato dal Senato.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore f.f.*. Insisto sul mio emendamento, anche a prescindere dalle considerazioni espresse dal ministro in relazione all'emendamento Senese. Non riesco davvero a comprendere la limitazione prevista al punto *c)* che introduce una disparità di trattamento. Prescindendo dai principi costituzionali, sarebbe più opportuno prevedere la completa eliminazione del reato di cui al comma 2 dell'articolo 195. In virtù di una maggiore estensione della depenalizzazione, pur rendendomi conto delle ragioni che sono alla base dell'emendamento presentato dall'onorevole Senese, mi dichiaro contrario alla soppressione del riferimento, al punto *m)*, agli articoli 18 e 18-*ter* che disciplinano materie che investono una parte limitata della raccolta del risparmio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Mastrantuono 1.1, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 1.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Cancian non è presente, si intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti 1.2 e 1.3.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3 e 4, ultimo del provvedimento, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Entità della somma dovuta).

1. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, è così determinata:

a) da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni di cui alla lettera *l)*;

b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere *a), c), d)* ed *h)* e per quelle di cui all'articolo 114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

c) da lire duecentomila a lire un milione duecentomila per le violazioni di cui alla lettera *i)* e per quelle di cui all'articolo 114, terzo e quinto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

d) in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo;

e) in misura pari alla multa stabilita per le violazioni di cui alle lettere *e)* ed *f)*;

f) in misura pari all'ammenda rispettivamente stabilita dalle disposizioni di cui agli articoli 5-*quinquies*, primo comma, terzo periodo, 17, ultimo comma, secondo periodo, 18 e 18-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, per le violazioni di cui alla lettera *m)*.

(È approvato).

ART. 3.

(Illeciti in materia di codice della navigazione).

1. L'articolo 1161 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 1161. - *(Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti*

alla proprietà privata). – Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54 ».

2. L'articolo 1174 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 1174. - *(Inosservanza di norme di polizia).* – Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila ».

(È approvato).

ART. 4.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi » (3410):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 25
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abbate, Agrusti, Alaimo, Casini Carlo, Colaianni, D'Alia, Diana, Formigoni, Frasson, Galasso Alfredo, Gargani, Gaspari, Ghezzi, Imposimato, Mancini, Margutti,

Mastrantuono, Mastranzo, Melilla, Mensorio, Paladin, Piro, Polizio, Ricciuti e Senese.

Si riprende la discussione delle proposte di legge n. 1748 e abbinate.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione in via definitiva degli articoli della proposta di legge n 1748, assunta come testo base, e degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi ad essi riferiti, già approvati in linea di principio.

NICOLA COLAIANNI. Chiedo le votazioni vengano effettuate per appello nominale.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Colaianni rinunciare a tale richiesta, considerato che sulla gran parte del provvedimento vi è ampio accordo: snellezza ed efficacia operativa consigliano senz'altro il consueto voto per alzata di mano. Eventualmente, la richiesta di voto nominale potrebbe essere rinnovata in relazione agli articoli 28 e 29, ove il gruppo del PDS continuasse a ritenerlo necessario. Rinnovo comunque alla Commissione l'invito ad un impegno comune per non disperdere lo sforzo sin qui compiuto.

NICOLA COLAIANNI. Al suo invito, signor presidente, rispondo con la richiesta di ritirare l'emendamento presentato all'articolo 29. Ritiro comunque per il momento la richiesta di votazione nominale, riservandomi di riproporla eventualmente in prosieguo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 1 al quale non sono riferiti emendamenti.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 2 sono riferiti i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio:

All'articolo 2, alle lettere a) *ed* e) *sopprimere la frase* anche fuori dei casi in cui costituiscono reato.

Alla lettera f) *sopprimere la frase* anche fuori dai casi in cui il fatto costituisce reato.,

2. 11.

Il Governo.

All'articolo 2, lettera b) *nel secondo periodo dopo le parole* l'ingiustificata *sopprimere le seguenti* e grave.

2. 13.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 2, lettera c), *sostituire le parole da* in modo rilevante *a* patrimoniali *con le seguenti* diritti personali o, in modo rilevante, patrimoniali.

2. 3.

Senese.

All'articolo 2, lettera c), *sostituire le parole* la reiterata e grave *con le seguenti* la reiterata o grave.

2. 4.

Colaianni.

All'articolo 2, lettera c), *dopo le parole* privi di motivazione *aggiungere le seguenti* ovvero la cui motivazione consista nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulta,.

2. 17.

Il Relatore.

All'articolo 2, lettera d), *sostituire la congiunzione* e *tra le parole* grave... ingiustificato *con la congiunzione:* o.

2. 15.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 2, lettera e), *sostituire le parole* del contenuto di atti coperti dal segreto *con le seguenti* di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché.

2. 2.

Colaianni.

All'articolo 2, lettera e), *sopprimere le parole* grave o abituale.

2. 16.

Anedda, Maceratini, Trantino.

Pongo in votazione l'emendamento 2.11 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 2.13, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 2.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colaianni 2.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.17 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 2.15, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colaianni 2.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 2.16, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 3 sono riferiti i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio:

All'articolo 3, lettera a), *sostituire la parola* ingiusti *con la parola* indebiti.

3. 6.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), *sostituire la parola* condanna *con le seguenti* più condanne.

3. 9.

Il Relatore.

All'articolo 3, lettera c), *dopo le parole* incarichi extragiudiziari *inserire le seguenti* non consentiti dalla legge o.

e sopprimere le parole o tale da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità.

3. 2.

Senese.

All'articolo 3, lettera d), *sopprimere le parole da* quando... *fino a* giudiziarie.

3. 7.

Anedda Maceratini, Trantino.

All'articolo 3, lettera d) *sostituire le parole* idoneo a *con le seguenti* tale da.

3. 4.

Senese.

All'articolo 3, lettera e), sopprimere le parole in modo grave.

3. 8.

Anedda, Maceratini, Trantino.

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 3. 6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 3.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Anedda 3.7.

CARLO CASINI. Se ho ben capito la I Commissione ci invita a riflettere sul fatto che l'emendamento 6.20 del relatore finisce per vanificare il disposto dell'emendamento Anedda 3.7.

Per quel che mi riguarda, sono favorevole a che sia considerato, senza eccezione, illecito disciplinare l'espressione di pareri su processi in corso da parte di magistrati in esercizio delle loro funzioni. Conseguentemente, voterò contro l'emendamento 6.20.

Il magistrato deve fare il magistrato. Ricordo che, quando entrai in magistratura, il mio capo, Calamari, mi disse: « Tu devi parlare solo con le sentenze ».

LINO DIANA, *Relatore*. Intervengo a titolo personale e non nella mia qualità di relatore. Concordo perfettamente con il parere dell'onorevole Casini che rispecchia in modo abbastanza fedele l'andamento della lunga ed approfondita discussione all'atto dell'approvazione della lettera *d)* dell'articolo 3.

Esprimo anche qualche riserva circa il rilievo che il Comitato pareri della I Commissione ha ritenuto di dover formulare all'attuale stesura della lettera *d)*. In particolare, contesto che possa dar luogo ad una violazione del principio della libertà di manifestazione del pensiero – anche tenuto conto della sentenza n. 100 del 1981 della Corte costituzionale – una formulazione di norma giuridica che disponga che la pubblica manifestazione di consenso o di dissenso in ordine ad un procedimento in corso sia interdetta comunque ad un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Mi permetto di far rilevare ai colleghi che forse la soluzione per alcune delle perplessità – tali sono quelle di cui al parere della I Commissione – risiede proprio nell'aggettivo « pubblica », volendo intendere il legislatore, se questa norma vedrà la luce, che non è interdetta la manifestazione di consenso o dissenso in forma riservata. La manifestazione pubblica, invece, può avere un effetto dirompente rispetto ad un procedimento affidato alla responsabilità di altro magistrato. Ciò pone indubbiamente problemi di etica professionale.

Per questi motivi, considero congrua l'attuale formulazione della lettera *d)* dell'articolo 3. Accogliendo successivamente l'emendamento 6.20 – anche se sul piano della tecnica legislativa con esso si introduce una norma non perfettamente cristallina – abbiamo operato un recupero che sostanzialmente non vanifica la portata della disposizione perché introduce una dichiarazione di non punibilità (ferma restando la illiceità disciplinare della condotta) in presenza di elementi soggettivi od oggettivi che lo stesso emendamento 6.20 stabilisce.

Non esiste, dunque, contraddizione in termini ma soltanto un inestetismo sotto il profilo della tecnica legislativa.

SALVATORE SENESE. All'inizio della seduta abbiamo molto discettato del parere della I Commissione. È mia opinione che quest'ultimo può essere letto in vari sensi. Esso ci limita in maniera molto relativa, ma un valore ha là dove muove un rilievo puntuale di costituzionalità al

prodotto della Commissione. Tale rilievo è formulato in maniera estremamente esplicita con riferimento all'emendamento 3.7 attraverso il richiamo della sentenza n. 100 del 1981 della Corte costituzionale che ha già avuto modo di affrontare questa *vexata quaestio*.

FRANCESCO POLIZIO. Il richiamo è antico.

SALVATORE SENESE. Non vedo come possa essere tardivo il richiamo ad una sentenza che nel 1981 ha posto un punto fermo, tant'è che dopo di essa la grande « disputa teologica » si è svuotata e la giurisprudenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e delle sezioni unite della Cassazione ha trovato un suo *ubi consistam*, una sua uniformità. Pertanto, pur conoscendo da tempo le radicate convinzioni del collega Casini – in varie sedi ho disputato con lui – e pur avendo per lui il massimo rispetto devo dire: *amicus Plato sed magis amica veritas*. Amico Casini, al di là delle convinzioni del suo maestro, credo valga una pronuncia chiara ed estremamente articolata della Corte costituzionale la quale dice, per chiunque voglia leggerla, che una norma formulata con la nettezza che è venuta fuori – bisogna dare onore al merito – dalla chiarezza di pensiero dell'onorevole Anedda, in perfetta coerenza con l'impostazione che lo caratterizza e che egli non ha mai nascosto, è incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale.

Fin tanto che vi è nella nostra Costituzione il principio di libera manifestazione del pensiero, la Corte costituzionale ha detto che esso deve essere rispettato. Se vi sono altri beni da proteggere – come in questo caso l'indipendenza dell'ordine giudiziario – bisogna procedere ad un equilibrio e ad un contemperamento; equilibrio e contemperamento che mi sembrano ben espressi dalla norma originaria della proposta di legge, che forse si trovava già scritta addirittura nel disegno di legge governativo.

Per una ragione di elementare « igiene » giuridico-costituzionale, mi sembra dunque che si debba respingere l'emendamento Anedda 3.7.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla specificazione cui tende l'emendamento Anedda 3.7 che sana le preoccupazioni poste alla base del ragionamento svolto dall'onorevole Casini. Se si configura un illecito disciplinare quando si interviene per manifestare assenso o dissenso, la specificazione consente di superare quella remora che si deve avere nel caso di una turbativa del processo. Ritengo che il rilievo avanzato dalla I Commissione in riferimento all'emendamento 3.7 sia del tutto condivisibile.

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 3.7, accettato dal relatore e non dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 3.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 3.8, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 4 sono riferiti i seguenti emendamenti approvati in linea di principio:

All'articolo 4, lettera a), *dopo la parola* irrevocabile *aggiungere le seguenti* o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale.

4. 3.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 4, lettera b), *dopo la parola* irrevocabile *aggiungere le seguenti* o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 422, comma 2, del codice di procedura penale.

4. 4.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 4, lettera c), *dopo la parola* irrevocabile *aggiungere le seguenti* o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale.

4. 5.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 4, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente*

d) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o perseguita.

4. 1.

Senese.

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

4. 2.

Senese.

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 4.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 4.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 4.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 4.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 4.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 al quale non era riferito alcun emendamento in linea di principio.

Sottopongo alla Commissione l'opportunità di un emendamento tecnico volto a sopprimere, nella lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 5, il riferimento all'incapacità perpetua considerato che nel testo dell'articolo si disciplina soltanto l'incapacità temporanea.

SALVATORE SENESE. Mi sembra che il problema sia apparente perché la formulazione dell'articolo 5 specifica bene la fattispecie nonché le varie sanzioni e la loro relativa estensione. Per la sanzione dell'incapacità temporanea era necessario specificare cosa significasse mentre per la sanzione dell'incapacità perpetua ciò non era necessario.

PRESIDENTE. Mi ha convinto onorevole Senese.

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 6 sono riferiti i seguenti emendamenti approvati in linea di principio:

All'articolo 6, comma 1, la lettera e) *è sostituita dalla seguente*

e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, primo periodo.

6. 16.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 1, alle lettera f), *sopprimere la parola* reiterato.

6. 2.

Senese.

All'articolo 6, comma 1, lettera g) sostituire la parola e *con la seguente* o.

6. 3.

Senese.

All'articolo 6, comma 1, alla lettera i), *sostituire la parola* e *con la seguente* o.

6. 17.

Senese, Colaianni.

All'articolo 6, comma 3, all'ultima riga, sostituire la parola e *con la seguente* o.

6. 5.

Senese.

All'articolo 6, comma 5 dopo le parole È rimosso *sopprimere le parole* di diritto.

6. 9.

Il Governo.

All'articolo 6, dopo il comma 5, aggiungere il seguente

6. Non è punibile il comportamento di cui all'articolo 3, lettera *d)*, che, per la posizione del magistrato da valutare in relazione al procedimento stesso o per le modalità con cui il giudizio è espresso, non è idoneo a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

6. 20.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 6.16 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 6.2 accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 6.3 accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 6.17 accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 6.5 accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.9 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

L'emendamento 6.20 del relatore risulta precluso a seguito delle votazioni effettuate all'articolo 3.

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 7, è riferito il seguente emendamento approvato in linea di principio:

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole può disporre *con la seguente* dispone.

7. 2.

Anedda, Maceratini, Trantino.

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 7.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 8 sono riferiti i seguenti emendamenti approvati in linea di principio:

All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole da un componente eletto quale magistrato di cassazione *con le seguenti* da due componenti eletti quali magistrati di cassazione; *e sostituire le parole* cinque componenti *con le seguenti* quattro componenti.

8. 3.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 8 sostituire il comma 5 con il seguente

5. In occasione dell'elezione dei componenti supplenti, il Parlamento indica, per ciascuno, quale componente effettivo eletto dal Parlamento siano chiamati a sostituire.

8. 4.

Il Relatore.

All'articolo 8, sopprimere il comma 6.

8. 1.

Senese, Colaianni.

Invito il relatore a ritirare il proprio emendamento 8.4 che appare inutile perché il Parlamento si limita ad eleggere i componenti supplenti.

SALVATORE SENESE. Questa è un'indicazione fatta al momento dell'elezione da parte del *plenum* dei componenti della sezione disciplinare, non da parte del Parlamento. Condivido la sua osservazione, signor presidente.

LINO DIANA, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 8.4, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Anedda 8.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 8.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 9 sono riferiti i seguenti identici emendamenti approvati in linea di principio:

All'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole Ferma restando la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 8.

* 9. 1.

Senese, Colaianni.

All'articolo 9, comma 1, sopprimere la frase Ferma restando la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 8.

* 9. 2.

Il Governo.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Senese 9.1 e 9.2 del Governo, accettati dal relatore.

(Sono approvati)

Pongo in votazione l'articolo 9, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 10 non sono riferiti emendamenti, lo porrò direttamente in votazione.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 11 sono riferiti i seguenti emendamenti approvati in linea di principio:

All'articolo 11, comma 1, dopo le parole L'azione disciplinare... *aggiungere le seguenti è* obbligatoria ed...

11. 1.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 11, comma 2, sopprimere le parole Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

11. 2.

Anedda, Maceratini, Trantino.

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 11.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 11.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 12 non sono riferiti emendamenti, lo porrò direttamente in votazione.

(È approvato).

Ricordo che dopo l'articolo 12 è stato approvato in linea di principio il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1 Il Consiglio Nazionale Forense può richiedere al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che venga promossa l'azione disciplinare.

La richiesta ha valore di denuncia a sensi dell'articolo 11, comma 1.

La richiesta della discussione orale di cui al comma 2 dell'articolo 11, la richiesta di archiviazione di cui all'articolo 12, la chiusura delle indagini a sensi dell'articolo 15, sono notificate al Consiglio nazionale forense.

12. 01.

Anedda, Maceratini, Trantino.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Anedda 12.01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli dal 13 al 15 non sono riferiti emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 16 è riferito il seguente emendamento approvato in linea di principio:

All'articolo 16, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. L'udienza non è pubblica tranne che l'incolpato vi consenta; tuttavia, anche in questo secondo caso, la sezione disciplinare, sentito il pubblico ministero, può disporre che la discussione non sia

pubblica a tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa ».

16. 2.

Il Governo.

SALVATORE SENESE. Invito il Governo a ritirare questo emendamento perché la Commissione aveva indicato una soluzione estremamente equilibrata: la pregnanza pubblica degli interessi relativi al rispetto della deontologia del magistrato impone sempre la pubblicità dell'udienza salvo che vengano in discussione profili attinenti alla riservatezza del magistrato stesso o di terzi.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritiro l'emendamento 16.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Poiché agli articoli 17 e 18 non sono riferiti emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 19 risultano riferiti i seguenti emendamenti approvati in linea di principio:

All'articolo 19, comma 1, sopprimere le parole e dallo stipendio.

Conseguentemente, sostituire i commi 4 e 5 con il seguente

« Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, e all'articolo 18, commi 3 e 4 ».

19. 2.

Il Relatore.

All'articolo 19, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente Il magistrato soggetto al procedimento di sospensione cautelare può farsi assistere da altro magistrato.

19. 3.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 19.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 19.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 20 risulta riferito il seguente emendamento approvato in linea di principio:

All'articolo 20, comma 2, sostituire le parole un anno *con le seguenti* sei mesi.

20. 2.

Anedda.

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 20.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli dal 21 al 26 non sono riferiti emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

Pongo in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 27 risultano riferiti il seguente emendamento e subemendamenti approvati in linea di principio:

Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

ART. 27.

(Incompatibilità di funzioni e ineleggibilità per i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili).

1. I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi. Possono assumere l'ufficio di senatore, deputato, ministro, sottosegretario di Stato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente della provincia, sindaco, componente della giunta provinciale o comunale, alle condizioni e con i limiti stabiliti nei successivi commi. I magistrati non possono esercitare libere professioni, anche se non ordinate in albi professionali, né attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali.

2. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non possono essere eletti senatore, deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, presidente della provincia o sindaco, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non possono altresì essere eletti alle suddette cariche né essere nominati componenti di una giunta provinciale o comunale se all'atto dell'accettazione della candidatura o della nomina non si trovano in aspettativa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.

4. I magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2 solo se in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla data del decreto di scioglimento. Non possono essere nominati componenti di una giunta provinciale o comunale se non si trovano in aspettativa all'atto della nomina.

5. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 5) del primo comma dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il numero 9) del secondo comma dell'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, ed il numero 10) del primo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente articolo.

27. 10.

Il Relatore.

All'emendamento 27. 10, comma 1, aggiungere le parole fatta eccezione per le attività di insegnamento universitario e

post-universitario ove autorizzato dal rispettivo organo di autogoverno.

0. 27. 10. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 27. 10, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole e per la partecipazione gratuita ad organi ed enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficienza e di volontariato.

0. 27. 10. 6.

Il Relatore.

All'emendamento 27. 10, comma 4, dopo le parole decreto di scioglimento *aggiungere le seguenti* sempre che non si tratti di circoscrizione elettorale presso la quale abbiano esercitato giurisdizione negli ultimi due anni.

0. 27. 10. 2.

Il Relatore.

All'emendamento 27. 10, comma 2, sostituire le parole tre anni *con le seguenti* due anni.

0. 27. 10. 5.

Il Relatore.

All'emendamento 27. 10, comma 5, sopprimere le parole da il numero 5) *fino alle parole* n. 570.

0. 27. 10. 3.

Il Relatore.

Pongo in votazione subemendamento 0.27.10.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione subemendamento 0.27.10.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione subemendamento 0.27.10.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione subemendamento 0.27.10.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione subemendamento 0.27.10.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 27.10 del relatore, con le modifiche testé apportate, interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dal Governo.

(È approvato).

Alla luce delle precedenti dichiarazioni del relatore in ordine al fatto che l'approvazione definitiva dell'emendamento 29.10, interamente sostitutivo dell'articolo 29, comporterebbe di conseguenza la necessità di rivedere anche il contenuto degli articoli 28 e 28-*bis*, propongo di accantonarli e di passare subito alla discussione dell'articolo 29.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che è stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 29.10 già approvato in linea di principio:

All'emendamento 29. 10, sostituire la rubrica con la seguente « Deroga transitoria ».

Al comma 1, sostituire le parole i magistrati amministrativi e contabili *con le seguenti* i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.

Al comma 2, sostituire le parole due appositi fondi, rispettivamente per i magistrati amministrativi e contabili *con le seguenti* appositi fondi, rispettivamente per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari *nonché sostituire le parole* magistrati contabili e amministrativi dedotte le ritenute *con le seguenti* ordinari, amministrativi, contabili e militari.

Sopprimere il comma 3.

0. 29. 10. 1.

Gargani.

Raccomando l'approvazione di questo mio emendamento che recepisce le osservazioni espresse nel parere della I Commissione con riferimento all'emendamento 29.10.

Ricordo che all'articolo 29 risultano riferiti il seguente emendamento e subemendamento approvati in linea di principio:

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

ART. 29.

(Deroga per i magistrati amministrativi e contabili).

1. I magistrati amministrativi e contabili, sino all'emanazione di una normativa organica disciplinante lo stato giuridico ed economico dei magistrati dei vari ordini, possono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, assumere, se autorizzati, l'ufficio di Segretario generale o Capo di gabinetto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso i ministeri, partecipare a collegi arbitrali per la decisione di controversie delle quali sia parte una pubblica amministrazione ovvero una società a prevalente partecipazine pubblica a norma dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Nei casi di cui al comma 1, il compenso spettante agli arbitri che rivestano la qualità di magistrati sarà versato dalle parti, al lordo di ogni ritenuta di legge, direttamente sul conto entrate del Tesoro ed affluirà in due appositi fondi, rispettivamente per i magistrati amministrativi e per i magistrati contabili, istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che, alla fine di ogni esercizio finanziario, ripartirà il complesso delle somme come sopra affluite nel corso dell'esercizio in parti uguali rispettivamente tra tutti i magistrati contabili e amministrativi dedotte le ritenute di legge.

3. La partecipazione agli arbitrati di cui al comma 1 costituisce per i magistrati contabili e amministrativi attività di istituto e di essa si tiene conto nella ripartizione tra gli stessi del carico di lavoro e nella valutazione della laboriosità.

29. 10.

Il Relatore.

All'emendamento 29. 7, aggiungere il comma seguente:

5-*bis*. L'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, comma 3 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, sono abrogati.

0. 29. 7. 5.

Colaianni, Imposimato, Senese, Cesetti, De Simone.

Chiedo che il mio subemendamento 0.29.10.1 venga posto in votazione per parti separate, intendo come seconda parte quella volta a sopprimere il comma 3.

LINO DIANA, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento 0.29.10.1 del presidente.

GIOVANNI CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del mio subemendamento 0.29.10.1, non accettata dal Governo.

(È respinta).

Pongo in votazione la seconda parte del mio subemendamento 0.29.10.1, non accettata dal Governo.

(È respinta) .

Pongo in votazione il subemendamento Colaianni 0.29.7.5, riferito poi all'emendamento 29.10, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 29.10, interamente sostitutivo dell'articolo 29, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 29 della proposta di legge n. 1748.

(È respinto).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 28 precedentemente accantonato. Ricordo che a tale articolo risultano riferiti il seguente emendamento e subemendamento approvati in linea di principio:

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

ART. 28.

(Incompatibilità di funzioni per i magistrati ordinari e militari).

1. I magistrati ordinari e militari non possono far parte di commissioni di collaudo di opere e lavori pubblici, né possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero un'azienda o un ente pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolo generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

2. I magistrati ordinari e militari non possono far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, fatta eccezione di quelle relative all'accesso ed alla progressione nelle carriere di magistrati ordinario, militare, amministrativo e contabile, nelle carriere di avvocato e procuratore dello Stato ed in quelle nell'amministrazione della Giustizia e nelle professioni di avvocato e procuratore legale e di notaio.

28. 8.

Il Relatore.

All'emendamento 28. 8, alla rubrica, dopo la parola ordinari, *aggiungere le parole* amministrativi e contabili.

Al comma 1, dopo la parole ordinari, *aggiungere le parole* amministrativi e contabili.

Al comma 2, dopo la parola ordinari, *aggiungere le parole* amministrativi e contabili.

0. 28. 8. 1.

Anedda, Maceratini.

Pongo in votazione il subemendamento Anedda 0.28.8.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 28.8 del relatore, con la modifica testé apportata, interamente sostitutivo dell'articolo 28, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che era stato approvato in linea di principio il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*.

(Svolgimento di funzioni amministrative da parte dei magistrati ordinari e militari).

1. Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo loro attribuite per

la direzione degli uffici giudiziari, i magistrati ordinari e militari non possono esercitare funzioni amministrative non espressamente consentite da norme di legge o regolamento.

2. È consentito l'esercizio di funzioni amministrative in qualità di:

a) addetto al segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

b) addetto agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

c) addetto alla Corte costituzionale;

d) componente degli uffici del Consiglio superiore della magistratura;

e) componente dell'ufficio di gabinetto e dell'ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia;

f) addetto ad organismi internazionali per lo svolgimento di attività connesse all'esercizio della giurisdizione o alle competenze del Ministero di grazia e giustizia;

g) addetto al Ministero di grazia e giustizia, nei limiti di cui al comma 3.

3. Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia sono riservate ai magistrati ordinari le funzioni che incidono direttamente sullo stato giuridico dei magistrati o sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

4. Le funzioni amministrative sono equiparate a tutti gli effetti a quelle giudiziarie e, in particolare, quelle esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione.

5. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le funzioni ed i posti che presso il Ministero di grazia, e giustizia devono essere assegnati a magistrati ordinari. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

28. 01.

Il Relatore.

Avverto che all'articolo aggiuntivo 28.01 risultano riferiti i seguenti subemendamenti:

All'articolo aggiuntivo 28. 01, alla rubrica, dopo la parola ordinari, *aggiungere le parole* amministrativi e contabili.

Al comma 1, dopo la parola ordinari *aggiungere le parole* amministrativi e contabili.

0. 28. 01. 1.

Anedda, Maceratini.

All'articolo aggiuntivo 28. 01, comma 1, sopprimere le parole o regolamento.

* 0. 28. 01. 2.

Anedda, Maceratini.

All'articolo aggiuntivo 28. 01, comma 1, sopprimere le parole o di regolamento.

* 0. 28. 01. 4.

Imposimato.

All'articolo aggiuntivo 28. 01, comma 1, sopprimere le parole o regolamento.

* 0. 28. 01. 5.

Martucci.

All'articolo aggiuntivo 28. 01, dopo la lettera b), *inserire la seguente*

b-bis) Segretario generale o Capo di gabinetto presso la Presidenza del Consiglio e i Ministeri.

0. 28. 01. 8.

Il Relatore.

All'articolo aggiuntivo 28. 01, ultimo comma, sostituire le parole un anno *con le seguenti* sei mesi.

0. 28. 01. 6.

Il Relatore.

All'articolo aggiuntivo 28.01, aggiungere, dopo il comma 5, il seguente:

6. Nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, non addetti agli uffici di cui al comma 3, sono ricollocati in ruolo con le normali procedure concorsuali o altrimenti destinati, anche in soprannumero, agli uffici cui essi erano assegnati prima del collocamento fuori ruolo.

0. 28. 01. 7.

Colaianni.

Pongo in votazione il subemendamento Anedda 0.28.01.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazioni gli identici subemendamenti Anedda 0.28.01.2, Imposimato 0.28.01.4 e Martucci 0.28.01.5, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati)

Pongo in votazione il subemendamento 0.28.01.8 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.28.01.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 28.01 del relatore con le modifiche testé apportate, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30, al quale non sono riferiti emendamenti.

NICOLA COLAIANNI. Annuncio il voto contrario del gruppo del PDS all'articolo 30.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 31 sono riferiti i seguenti emendamenti e subemendamenti approvati in linea di principio:

All'articolo 31, comma 1, sostituire le parole al comma 3 dell'articolo 28 *con le seguenti* ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 28-*bis*.

All'articolo 31, comma 2, sostituire la parola: autorizzati *con le seguenti* di cui al comma 1.

All'articolo 31, comma 4, sostituire le parole dal comma 3 dell'articolo 28 *con le seguenti* dall'articolo 29-*bis*.

31. 8.

Il Relatore.

All'articolo 31, comma 3, sostituire le parole 5 anni *con le seguenti* 3 anni.

31. 7.

Il Relatore.

All'emendamento 31. 10, sostituire le parole di cui al comma 4 primo periodo *con le seguenti* di cui al comma 4 secondo periodo.

0. 31. 10. 1.

Colaianni.

All'articolo 31, comma 5, sopprimere le parole ed al secondo periodo del comma 4 *ed aggiungere in fine le seguenti* Le disposizioni di cui al comma 4 primo periodo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

31. 10.

Il Relatore.

All'articolo 31 sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 28-*bis*, il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo non può superare i cinque anni. Per esigenze di servizio tale periodo può essere prolungato, per una sola volta, per ulteriori due anni.

31. 9.

Il Relatore.

NICOLA COLAIANNI. Chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 31.8 del relatore, intendendosi come seconda parte la modifica proposta al comma 4, da noi non condivisa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento 31.8 del relatore, accettata dal Governo.

(È approvata).

LINO DIANA, *Relatore*. Ritiro la seconda parte dell'emendamento 31.8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 31.7 del relatore, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Colaianni 0.31.10.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 31.10 del relatore, con la modifica testé apportata, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 31.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 al quale non sono riferiti emendamenti.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 33 risultano riferiti i seguenti emendamenti approvati in linea di principio:

All'articolo 33, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

33. 1.

Il Governo.

All'articolo 33, comma 2, lettera a), *sostituire le parole* nell'ufficio dinanzi al quale *con le seguenti* nel distretto ove.

33. 2.

Imposimato, Colaianni, Cesetti, Martucci.

Pongo in votazione l'emendamento 33.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Imposimato 33.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 34 al 36 non sono riferiti emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

Pongo in votazione l'articolo 34.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 35.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 36.

(È approvato).

Ricordo che all'articolo 37 è riferito il seguente emendamento approvato in linea di principio:

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

1. I magistrati cessati dalle funzioni per raggiunti limiti di età, non possono rivestire nell'anno successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo, dalle regioni o da altre pubbliche amministrazioni. Il termine è elevato a due anni se la cessazione dalle funzioni avviene per altra causa.

37. 1.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 37.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché agli articoli 38 e 39, ultimo del provvedimento, non sono riferiti emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

Pongo in votazione l'articolo 38.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39.

(È approvato).

Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza di apportare al testo alcune correzioni formali.

Pertanto, ai sensi del comma 1, dell'articolo 90 del regolamento propongo le seguenti modificazioni:

Articolo 6, comma 2, lettera b) – *sostituire la parola* ingiusti *con* indebiti.

Articolo 12-bis, comma 3, sostituire le parole l'archiviazione di cui all'articolo 12 *con le seguenti* l'archiviazione di cui all'articolo 14.

Articolo 14, comma 1, secondo periodo – dopo le parole La sezione disciplinare può *inserire la parola* tuttavia.

Articolo 18, comma 3, aggiungere, in fine, le parole ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

Articolo 32, al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 *con le seguenti* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il provvedimento sarà immediatamente votato per appello nominale.

Avverto che le urne rimarranno aperte per un'ora.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge n. 1748.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,15, è ripresa alle 18,15.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Commissione non è in numero legale, rinvio la seduta di un'ora.

La seduta, sospesa alle 18,15, è ripresa alle 19,15.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione non è in numero legale, apprezzate le circostanze, rinvio la seduta a data da destinarsi.

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 23 dicembre 1993

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-2LG-53
Lire 1000